

Comune di Cravanzana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - MODIFICHE

L'anno **duemilatredici** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GEOM. ROBALDO MARCO - Sindaco	Sì
2. GABUTTI RENATO - Vice Sindaco	Sì
3. FONTANA PIERO - Assessore	No
4. AIMO GABRIELLA - Consigliere	Sì
5. BOSCA BRUNO - Consigliere	Sì
6. CANAPARO ALESSANDRA - Consigliere	No
7. FONTANA STEFANO - Consigliere	Sì
8. GALLESIO GIUSEPPE ALESSANDRO - Consigliere	No
9. GALLO MARCO - Consigliere	Sì
10. IOVIENO ANTONIO - Consigliere	Sì
11. SOBRERO MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3
Robaldo Stefano -Assessore non facente parte del Consiglio	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa STELLA Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GEOM. ROBALDO MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco relatore;

PREMESSO:

- che l'art. 125 del Codice norma i lavori, i servizi e le forniture da acquisire in economia, specificando gli importi di spesa e le modalità di affidamento, demandando alle stazioni appaltanti l'adozione di apposito provvedimento per l'individuazione delle voci di spesa;
- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 in data 29.09.2010, è stato approvato il regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- che, considerate le modifiche che sono state negli ultimi anni apportate al Codice dei Contratti, Dlgs 163/2006 nonché l'introduzione del regolamento esecutivo DPR 207/2010, appare opportuno apportare al vigente regolamento un adeguamento rispetto alla nuova normativa;

VISTE le modifiche apportate al "Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia" e il nuovo testo così risultante, allegato sub "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo stesso corrispondente alle esigenze di questo Ente e quindi meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali »;

VISTO il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO lo statuto comunale, il quale all'art. 13 comma 2 dispone che i regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione;

VISTO il D.L. 95/2012;

VISTO il DPR 207/2010;

VISTO il TUEL così come modificato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non si rilevano aspetti contabili previsti dall'art. 153 comma 5 Dlvo 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 8 Votanti n. 8 Astenuti n. =

Voti favorevoli n. 8 Voti contrari n. =

DELIBERA

1. DI ADEGUARE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 125, comma 10 del Codice dei contratti emanato con decreto legislativo 163/2006, il "Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia" alla sopravvenuta normativa, apportandovi le modifiche occorrenti;
2. DI APPROVARE il testo "Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia", così come risultante dopo le suddette modificazioni, composto di n. 24 articoli, allegato" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. STABILIRE che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 24 in data 29/09/2010;
nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.
4. DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l'urgente di provvedere, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 Dlgs 267/2000.

COMUNE DI CRAVANZANA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE

DI LAVORI

E L'ACQUISIZIONE DI BENI

E SERVIZI IN ECONOMIA

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Parte I

Affidamento di forniture e servizi

Art. 2 Modalità di acquisizione in economia

Art. 3 Tipologia di beni e servizi

Art. 4 Responsabile del procedimento

Art. 5 Modalità di autorizzazione delle spese

Art. 6 Casi particolari

Art. 7 Contratto

Art. 8 Verifica delle prestazioni

Art. 9 Centrale Unica Appaltante

Art. 10 Acquisti su Consip e Mercato della Pubblica Amministrazione

Parte I I

Lavori in economia

Art. 11 Tipologia dei lavori in economia

Art. 12 Modalità di esecuzione dei lavori in economia

Art. 13 Lavori in amministrazione diretta

Art. 14 Cottimo

Art. 15 Contratto

Art. 16 Liquidazione delle spese

Parte I I I

Disposizioni speciali ed interventi particolari

Art. 17 Interventi d'urgenza (art. 175 DPR 207/2010)

Art. 18 Lavori di somma urgenza (art. 176 DPR 207/2010)

Art. 19 Lavoratori agricoli

Art. 20 Servizi legali

Art. 21 Servizi tecnici

Parte I V

Norme finali

Art. 22 Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione norme preesistenti

Art. 24 Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi professionali e di collaborazione esterna, necessari a garantire le attività istituzionali, nonché per i lavori in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato "Codice").

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo dei processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Le procedure in economia costituiscono un sistema alternativo e/o complementare alla gara ad evidenza pubblica.

PARTE I

AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

L'acquisizione di beni e servizi in economia può essere così effettuata:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;

così come definiti ai commi 3 e 4 dell'art. 125 del Codice.

Il ricorso alle procedure in economia sopraindicate è consentito fino a importi inferiori a € 211.000,00 (al netto di I.V.A.). Tale limite è soggetto automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del Codice dei Contratti Pubblici.

E' espressamente vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione dei beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI

Sono eseguibili in economia, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento le forniture necessarie per la realizzazione di tutte le attività previste nel bilancio di previsione e negli strumenti gestionali eventualmente adottati e le prestazioni di servizi individuate negli allegati II.A e II.B al Codice.

Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato al Codice II. B, numero 27, "Altri servizi":

1. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
2. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
3. servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
4. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
7. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione.

Sono altresì eseguibili in economia tutti le forniture ed i servizi che il Responsabile del Servizio interessato ritenga necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente e dei servizi di competenza.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE DELLE SPESE

Le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento, sia per gli acquisti in amministrazione diretta sia per i servizi a cottimo fiduciario, potranno essere affidati, a ditte in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con gare pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Codice:

1. per importi inferiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l' affidamento diretto mediante emissione di determinazione del responsabile del servizio o del procedimento;
2. per importi da euro 40.000,01 ad euro 211.000,00 (IVA esclusa) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

I suddetti limiti sono soggetti automaticamente all'adeguamento previsti dalla normativa sopravvenuta.

Per lo svolgimento della procedura sottosoglia in economia si rinvia a quanto disposto dagli artt. 326 ss D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 6 - CASI PARTICOLARI

Il ricorso al sistema di spesa in economia per l'acquisizione di forniture e servizi, nei limiti d'importo di cui all'art. 2 (inferiore a € 211.000,00) del presente regolamento, è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10 del Codice.

ARTICOLO 7 - CONTRATTO

Per i servizi o le forniture, di importo superiore a € 40.000,00 sarà stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa, tranne per gli acquisti di autoveicoli e di macchinari garantiti da garanzia del costruttore.

Per i servizi e le forniture d'importo pari o inferiore a € 40.000,00 il contratto è stipulato in forma di scrittura privata.

Per servizi e forniture d'importo fino a € 10.000,00 il contratto si perfeziona con la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, dell'affidamento previa apposita determinazione nella quale viene acquisita l'offerta o il preventivo della ditta affidataria.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Per le forniture e le prestazioni di servizi con importo di spesa superiore a € 10.000,00 IVA esclusa deve essere emesso certificato di regolare esecuzione o fornitura.

Per le forniture e le prestazioni di servizi continuativi il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso al momento del saldo della fornitura o del servizio ovvero come diversamente stabilito dal Foglio Condizioni/Capitolato d'onori.

Per le forniture e le prestazioni di servizi con importo di spesa inferiore o pari a € 10.000,00 IVA esclusa il Responsabile del procedimento attesterà la regolare esecuzione o fornitura nelle determinazioni di liquidazione.

ARTICOLO 9 – CENTRALE UNICA APPALTANTE

L'art. 33 comma 3 bis ha disposto che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, ha espresso con delibera n. 271/2012/SRCPIE/PAR il seguente parere:

- Il riferimento contenuto nell'art. 23, comma 5, del D.L. 216/11 sopra citato, "alle gare bandite", lascerebbe intendere l'esclusione dall'ambito applicativo della disciplina in oggetto, delle fattispecie prive di confronto concorrenziale tra potenziali aggiudicatari;
- In base a tale assunto verrebbero attratte alla competenza delle centrali di Committenza anche le acquisizioni in economia mediante procedimento di cottimo fiduciario che prevedano l'indizione di una gara informale;
- Rimarrebbero pertanto escluse dalla gestione obbligatoria in capo alle Centrali Uniche di committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste dall'art. 125, comma 8 e comma 11 del Codice degli appalti pubblici, che rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a 40.000,00 euro consentono l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Dato atto di quanto sopra e salvo quanto previsto dall'articolo seguente, l'Amministrazione Comunale procederà autonomamente per i soli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per la gestione in amministrazione diretta dei lavori, delegando per i rimanenti affidamenti la Centrale Unica di Committenza alla quale avrà aderito.

ARTICOLO 10 – ACQUISTI SU CONSIP E MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

Nell'effettuazione delle procedure di cui al presente regolamento deve rispettarsi quanto previsto all'art. 1 del Dl. 25/2012 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure.

L'art. 33 Dlgs 163/2006, ultimo periodo, dispone inoltre che in alternativa alla Centrale Unica di Committenza, gli stessi Comuni possano effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Parte II

LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 11 - TIPOLOGIA DEI LAVORI IN ECONOMIA

Sono eseguibili in economia i seguenti lavori previsti nel bilancio di previsione e negli strumenti gestionali eventualmente adottati:

1. lavori fino all'importo di € 200.000,00, previsti all' art. 125, comma 6, lettere a) b) c) d) e) f) del D. Lgs. n. 163/2006.

Il suddetto limite è soggetto automaticamente all'adeguamento previsto dalla normativa sopravvenuta.

ARTICOLO 12 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia possono essere eseguiti a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 nei seguenti modi:

in amministrazione diretta

per cottimo fiduciario.

Per tutti i lavori in economia deve essere individuato un Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto.

ARTICOLO 13 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

In amministrazione diretta possono essere eseguiti gli interventi indicati nel presente regolamento la cui spesa non ecceda l'importo corrispondente a € 50.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.

Le forniture, le forniture con posa ed i noli necessari alla manutenzione di opere ed impianti, fermo restando il limite di importo sopra indicato saranno affidati con le modalità di cui ai precedenti articoli concernenti l'affidamento di forniture e servizi.

ARTICOLO 14 – COTTIMO

I lavori in economia eseguiti per cottimo fiduciario potranno essere affidati, a ditte in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con gare pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Codice:

1. per importi inferiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l'affidamento diretto mediante emissione di determinazione del responsabile del servizio o del procedimento;

2. per importi da euro 40.000,01 a euro 200.000,00 (IVA esclusa) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

La ditta che ha offerto le condizioni più vantaggiose, sarà assoggettata a verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura ordinaria.

I suddetti limiti sono soggetti automaticamente all'adeguamento previsti dalla normativa sopravvenuta.

ARTICOLO 15 - CONTRATTO

Il contratto di cottimo redatto sulla base dell'art. 173, D.P.R. n° 207/2010, dovrà essere stipulato nelle forme previste dal presente regolamento concernenti l'affidamento di forniture e servizi.

ARTICOLO 16 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Le forniture per gli interventi in economia affidati in amministrazione diretta e i lavori affidati a cottimo di importo non superiore a 10.000,00 disciplinate in questa parte II del regolamento, sono liquidate con determinazione del Responsabile del Procedimento su presentazione di fattura o nota spese.

Per i lavori affidati a cottimo di importo superiore a euro 10.000,00 si procederà alla redazione dei documenti contabili in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n° 207/2010 Capo II° articoli 203 e successivi. Il responsabile del procedimento provvederà alla liquidazione delle rate di acconto o al saldo dei lavori su presentazione di fatture corredate dallo stato di avanzamento lavori con relativo certificato di pagamento o del Certificato di regolare esecuzione degli stessi.

DISPOSIZIONI SPECIALI ED INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 17 - Interventi d'urgenza (art. 175 DPR 207/2010)

Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

Il verbale è redatto dal responsabile o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 18- Lavori di somma urgenza (art. 176 DPR 207/2010)

Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del servizio procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n° 267 del 2000, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

ARTICOLO 19 - LAVORATORI AGRICOLI

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori e servizi in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli.

ARTICOLO 20 - SERVIZI LEGALI

I servizi legali di cui all'allegato II. B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a € 40.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta.

I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di sostegno giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare il relativo importo stimato; tuttavia questo può essere rettificato in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni .

ARTICOLO 21 - SERVIZI TECNICI

Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II A, numero 12, al Codice numero di riferimento CPC 867, relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, le forestazione, la documentazione catastale; servizi di consulenza, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni; incarichi di collaborazione esterna, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11 del Codice, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 4.

I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d):

- di importo da €. 40.000,01 a 99.999,99 devono essere affidati mediante esperimento di una procedura competitiva e comparativa informale, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell'affidamento.

L'avviso dovrà contenere gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte, non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l'affidamento.

- **di importo pari o superiore a € 100.000,00** sono disciplinati dall'art. 91 del Codice.

I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

– **di importo da € 40.000,01 a € 211.000,00** sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;

– **di importo pari o superiore a € 211.000,01** sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

I suddetti limiti sono soggetti automaticamente all'adeguamento previsti dalla normativa sopravvenuta.

Parte IV

NORME GENERALI

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello statuto, del regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti.

ARTICOLO 23 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI

Sono abrogate tutte le disposizioni dell'Ente vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ARTT. 49 e 147 bis D. L.VO 267/00

OGGETTO Regolamento per l'esecuzione e l'acquisizione di beni e servizi in economia -
Modifiche

Per la regolarità tecnica, previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa si esprime parere favorevole

Li 18.04.2013

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Marco Robaldo



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
GEOM. ROBALDO MARCO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa STELLA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, c. 1, L. 62/2009) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/05/2013 come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Comunale

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Il Segretario Comunale

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì

Il funzionario incaricato